

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 46_2021 DEL 23 NOVEMBRE 2021

A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
info@datamanagement.it*

powered by  STUDIO
TRIBUTARIO
CORINALDESI

Indice Argomenti

ADEMPIMENTI.....	2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di ottobre 2021.....	2
SCADENZARIO NOVEMBRE 2021.....	3
30 NOVEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO.....	3
30 NOVEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS.....	3
30 NOVEMBRE: CONTRIBUTI FASI.....	3
30 NOVEMBRE: ISTANZE DI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA.....	3
SCADENZARIO DICEMBRE 2021.....	4
10 DICEMBRE: TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE ISTANZE.....	4
16 DICEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI.....	4
16 DICEMBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE.....	4
31 DICEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO.....	5
31 DICEMBRE: CONTRIBUTI NON DEDOTTI PREVIDAI.....	5
31 DICEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS.....	5
31 DICEMBRE: CONGEDO STRAORDINARIO COVID 	5
FESTIVITÀ.....	6
NOVEMBRE 2021.....	6
DICEMBRE 2021.....	6
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO.....	7
DELEGHE PER LA STAZIONE APPALTANTE NELLA RICHIESTA DEL DURC ONLINE: I CHIARIMENTI DELL'INPS.....	7
CASSAZIONE, AL DIVIETO DI STORNO NON SI APPLICANO LE REGOLE DEL PATTO DI NON CONCORRENZA.....	9
RIDUZIONE DEL TASSO DI PREVENZIONE: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALL'INAIL.....	11
FOCUS.....	13
DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA, L'INDICAZIONE IN UNILAV NON E' VINCOLANTE.....	13
IL QUESITO DEL MESE.....	15
COB: COMUNICAZIONE NEL CASO DI PIÙ EVENTI.....	15
NOVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA.....	16
PENSIONI DI ANZIANITÀ, LEGITTIMO IL PRINCIPIO DEL PRO-RATA QUANDO LA CASSA PERSEGUE L'EQUILIBRIO FINANZIARIO.....	16
MEF, ADEGUATI I REQUISITI DI ACCESSO AL PENSIONAMENTO AGLI INCREMENTI DELLA SPERANZA DI VITA.....	19
PRESTAZIONI INPS INDEBITE: ISTRUZIONI SULLA RESTITUZIONE.....	19

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di ottobre 2021

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 ottobre 2021 al 14 novembre 2021, è pari a 3,302786.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2021 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2020	lunedì 18 gennaio	1,500000
gennaio 2021	venerdì 19 febbraio	0,564883
febbraio 2021	martedì 16 marzo	0,763196
marzo 2021	giovedì 15 aprile	1,108138
aprile 2021	lunedì 17 maggio	1,526393
maggio 2021	martedì 15 giugno	1,578079
giugno 2021	giovedì 15 luglio	1,849707
luglio 2021	mercoledì 11 agosto	2,267962
agosto 2021	mercoledì 15 settembre	2,759531
settembre 2021	venerdì 15 ottobre	2,737903
ottobre 2021	martedì 16 novembre	3,302786
novembre 2021	mercoledì 15 dicembre	

SCADENZARIO NOVEMBRE 2021

30 NOVEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

30 NOVEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

30 NOVEMBRE: CONTRIBUTI FASI

Le aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 4° trimestre 2021.

30 NOVEMBRE: ISTANZE DI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA

A partire da questa data e fino al 10 dicembre, è possibile inoltrare (tramite l'applicazione web "sgravicdsonline", presente nel sito del Ministero) le istanze per la riduzione contributiva per l'anno 2021, prevista a sostegno delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva. L'accesso all'applicazione è consentito con le credenziali SPID o CIE (carta d'identità elettronica).

SCADENZIARIO DICEMBRE 2021

10 DICEMBRE: TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE ISTANZE

Termine ultimo entro il quale è possibile inoltrare (tramite l'applicazione web "sgravicdsonline", presente nel sito del Ministero) le istanze per la riduzione contributiva per l'anno 2021, prevista a sostegno delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva. L'accesso all'applicazione è consentito con le credenziali SPID o CIE (carta d'identità elettronica).

16 DICEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) la rateizzazione dell'addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;
- i) versamenti previdenziali e INAIL sospesi a causa del Covid-19, da versare per intero in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 o per il 50% in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.
- j) versamento dell'acconto (90%) dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR per il 2021;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;
- oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:
- b) Uffici postali abilitati;
 - c) Concessionario della riscossione.

16 DICEMBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati,

che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

31 DICEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 DICEMBRE: CONTRIBUTI NON DEDOTTI PREVIDAI

Entro fine dicembre occorre inviare la comunicazione degli eventuali contributi dovuti per il 2021, ma non dedotti fiscalmente, operazione che poteva essere attuata attraverso i modelli 730 oppure Unico. L'adempimento riguarda chiaramente chi risulta iscritto a un fondo pensione. La comunicazione ha lo scopo di far sì che quando verranno erogate le prestazioni, che si tratti di rendita o di pensione, venga esclusa dalle tasse la quota corrispondente all'importo dei contributi non dedotti. La comunicazione in oggetto, in base al vecchio regime fiscale, doveva essere fatta entro il 30 settembre dell'anno successivo.

31 DICEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

31 DICEMBRE: CONGEDO STRAORDINARIO COVID

I genitori con figli minori di 14 anni e i genitori con figli disabili in situazione di gravità senza limiti di età, hanno tempo fino a questa data per usufruire del congedo straordinario retribuito per sospensione dell'attività didattica nonché della quarantena verificatosi a causa di contatto del figlio convivente. Per i figli con età compresa tra i 14 e i 16 anni (sia in caso di quarantena da contatto che di sospensione dell'attività didattica) il congedo straordinario diventa non retribuito.

FESTIVITÀ

NOVEMBRE 2021

1° Novembre – Tutti i Santi (Ognissanti): festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

4 Novembre – Festività Soppressa: festività traslata alla prima domenica di Novembre. Tale festività ha lo stesso trattamento economico delle festività cadenti di domenica (1/26mo dello stipendio per i mensilizzati e 1/6 della retribuzione settimanale per i pagati ad ore), a meno che il CCNL preveda espressamente un differente trattamento.

DICEMBRE 2021

8 Dicembre - Immacolata Concezione: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

25 Dicembre - Natale: festività cadente di sabato - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate, ma occorre verificare quanto previsto dalla contrattazione collettiva in merito alle ore da retribuire. Alcuni contratti infatti prevedono che, non cadendo dal lunedì al venerdì, debba avere lo stesso trattamento previsto per le festività domenicali (riconosciuto un compenso pari a 6 ore e 40 minuti).

26 Dicembre – Santo Stefano: festività cadente di domenica -Tale giornata viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

DELEGHE PER LA STAZIONE APPALTANTE NELLA RICHIESTA DEL DURC ONLINE: I CHIARIMENTI DELL'INPS

Nell'ambito del processo di passaggio verso gli strumenti di autenticazione digitale previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), l'Inps con la pubblicazione della circolare n. 146 del 7 ottobre 2021, ha fornito le indicazioni per l'accesso al servizio Durc On Line tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per gli utenti profilati come Stazione Appaltante/Amministrazione precedente.

Nel citato documento di prassi l'Ente ha altresì fornito, in accordo con l'Inail, le indicazioni operative per l'accesso da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, degli altri soggetti legittimati all'accesso ai servizi online ai sensi di specifiche norme e dei soggetti elencati all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, tra cui:

- gli Organismi di attestazione SOA;
- le amministrazioni pubbliche concedenti e precedenti;
- l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva;
- le banche e gli altri intermediari finanziari previa delega da parte del soggetto titolare del credito in relazione alla cessione dei crediti certificati.

In particolare, per accedere al servizio in esame, l'utente dovrà selezionare sul portale dell'Istituto la voce "Durc On Line" nella sezione "Prestazioni e Servizi" e, una volta eseguita l'autenticazione con la modalità prescelta (SPID, CIE o CNS), il sistema sottoporrà automaticamente le attività a cui è abilitato.

Analogamente il personale dell'INPS abilitato ai ruoli o sub-delegato della "Stazione appaltante/Amministrazione precedente" dovrà accedere al servizio con le medesime modalità sopra descritte, rendendo necessarie la creazione o l'aggiornamento dell'anagrafica, qualora già esistente.

Con successivo messaggio n. 3830 dell'8 novembre 2021, l'Istituto ha fornito chiarimenti operativi in merito alle modalità di gestione delle deleghe da parte del responsabile della Stazione Appaltante o Amministrazione precedente ai fini della richiesta d'ufficio del Durc On Line.

In via preliminare si fa presente che sul portale INPS, al percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Durc On Line" > "Scheda prestazione" (<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/durc-online>), sono disponibili, alla voce modulistica, i modelli per la richiesta di rilascio abilitazione/subentro con profilo Stazione Appaltante/Amministrazione precedente e quelli per l'abilitazione con profilo Società Organismo di Attestazione.

Prima di procedere all'abilitazione del soggetto delegato, sarà necessario che lo stesso abbia effettuato almeno un accesso al portale Inail con SPID, CIE o CNS. Effettuato l'accesso ai servizi online dal portale www.inail.it con SPID, CIE o CNS, il soggetto titolare dell'abilitazione, quale responsabile della Stazione Appaltante/Amministrazione precedente, dovrà:

- selezionare il ruolo di Stazione Appaltante per la propria struttura di riferimento;
- selezionare la voce "My Home" posta sulla destra della mappa successiva;
- dall'elenco dei servizi riportati scegliere "Gestione Utente" e poi "Gestione delegati";

- procedere all'inserimento, nella mappa successiva, del codice fiscale del soggetto da abilitare e selezionare la voce "Aggiungi delegato".

CASSAZIONE, AL DIVIETO DI STORNO NON SI APPLICANO LE REGOLE DEL PATTO DI NON CONCORRENZA

Con la sentenza 4 agosto 2021, n. 22247 la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata in materia di divieto di storno e patto di non concorrenza, statuendo come i due divieti tipici dei contratti collettivi del credito abbiano, in realtà, natura diverse e quindi sanzioni diverse.

Una società finanziaria citava in giudizio un ex lavoratore, dimessosi per passare alle dipendenze di un altro istituto di credito, al fine di veder accertata l'insussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate da quest'ultimo, con conseguente condanna al pagamento della penale prevista per violazione del divieto di storno e del patto di non concorrenza. La doglianza trovava accoglimento solo in secondo grado riscontrando, la Corte d'Appello, come le dimissioni fossero prive di giusta causa ed, anzi, erano state rassegnate al solo fine di passare alle dipendenze della nuova datrice, ove il lavoratore aveva fatto transitare alcuni clienti della ricorrente. Venivano, pertanto, accertate le duplici violazioni sia del patto di non concorrenza sia del divieto di storno previsti nel contratto di lavoro e confermata l'irrogazione delle penali.

Avverso tale sentenza, ricorreva per Cassazione il dipendente, con diversi motivi di ordine procedurale, ma anche per avere, la Corte di merito, ritenuto valida la clausola sul divieto di storno, sebbene priva dei requisiti richiesti a pena di nullità dall'art. 2125 c.c. e per l'incongruità della penale.

Con riferimento al divieto di storno, la giurisprudenza ha registrato due diversi orientamenti. In alcune sentenze i giudici di merito hanno ritenuto che il divieto di storno andrebbe ricondotto al patto di non concorrenza, con la conseguente applicazione delle relative previsioni di cui all'art. 2125 del codice civile. Per tale motivo, l'obbligazione sarebbe nulla in assenza di atto scritto oltre che di un corrispettivo a favore del dipendente e di determinati limiti di oggetto, tempo e luogo. In altre sentenze, invece, il divieto di storno non viene mai ricondotto al patto di non concorrenza, ma ad un atto di concorrenza sleale; ne deriva che il datore di lavoro non sarebbe tenuto al rispetto delle prescrizioni proprie previste per il patto di non concorrenza.

Nella sentenza in oggetto, gli Ermellini hanno deciso di dare seguito al secondo orientamento, confermando il principio secondo il quale il patto di non concorrenza e il divieto di storno vietano due condotte differenti: da una parte viene vietato lo svolgimento di attività lavorativa in concorrenza con la società datrice, anche al termine del rapporto di lavoro; dall'altra il divieto è rivolto al compimento di atti e di comportamenti volti a veicolare la clientela storica verso un'altra impresa datrice, sfruttando il rapporto di fiducia instaurato e consolidato durante il periodo di dipendenza con la prima società.

Nel caso in esame veniva rilevato come il patto di non concorrenza fosse stato validamente stipulato non essendo stata compromessa la capacità professionale del lavoratore e la correlata capacità di procurarsi un reddito adeguato nonostante la durata di soli tre mesi del patto

Quanto alla congruità della penale, la Suprema Corte ha ulteriormente specificato che "l'apprezzamento in ordine alla eccessività dell'importo fissato con la clausola penale dalle parti contraenti per il caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui giudizio è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente basato sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e

sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito".

Pertanto, ritenuti infondati tutti i motivi, la Suprema Corte rigettava il ricorso condannando il ricorrente alla refusione delle spese procedurali.

RIDUZIONE DEL TASSO DI PREVENZIONE: LE NOVITA' INTRODOTTE DALL'INAIL

A seguito dell'evoluzione normativa e delle misure migliorative introdotte nel corso del 2021 in materia di sicurezza sul lavoro l'INAIL ha ritenuto opportuno pubblicare sul proprio sito istituzionale alcune FAQ concernenti la compilazione del "Modello di domanda per la riduzione del tasso di prevenzione" per l'anno 2022. Per alcuni specifici interventi che le aziende dovranno dichiarare sul modulo, l'Istituto ha fornito non solo indicazioni operative di compilazione, ma anche importanti precisazioni affinché gli utenti possano correttamente predisporre il modello.

Un primo chiarimento riguarda l'installazione di sistemi di comunicazione per telefono cellulare dotati di dispositivi fissi con chiamata diretta vocale su tutti i mezzi aziendali che non ne erano provvisti: specifica l'INAIL che per accertarne la corretta implementazione, l'azienda dovrà esibire l'apposita documentazione probatoria, data dalle fatture di acquisto corredate dall'elenco dei mezzi aziendali, nonché dare prova della presenza di un'officina interna alla ditta e dell'avvenuta installazione (per esempio, fotografie) sui mezzi di proprietà dell'impresa richiedente.

Con riferimento all'attuazione di programmi di prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori, nel caso in cui un datore decidesse di attuare un accordo/protocollo con una struttura sanitaria, l'INAIL precisa che è onere dell'azienda verificare che la struttura, pubblica o privata, sia in possesso di autorizzazione all'attività sanitaria secondo la specifica normativa regionale, presso la quale vengono erogate prestazioni sanitarie.

Per quanto riguarda l'attuazione di programmi di formazione, l'INAIL ha specificato che per micro-formazione si intende l'erogazione di contenuti formativi di "rinforzo" attraverso video della durata di pochi minuti resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni aziendali o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori, finalizzati a preservare e incrementare il livello di conoscenze acquisito dai lavoratori durante i corsi di formazione. I supporti necessari alla riproduzione dei video, inclusi smartphone e cellulari, dovranno essere messi a disposizione dall'azienda, ma per definizione la micro-formazione deve essere erogata diffusamente e coinvolgere, quindi, una quota significativa di dipendenti, al fine di ottenere un miglioramento significativo delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro.

In materia di sistemi di gestione della salute e di sicurezza sul lavoro, precisa l'INAIL che, affinché questo risponda ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale, è necessario che l'impresa effettui un riesame entro il 2020 dal momento che, in sua assenza, le fasi del sistema non sarebbero complete. Successivamente all'adozione, anche secondo le procedure semplificate di cui al D. M. 13/2/2014, i componenti dell'Organismo di vigilanza, dotati di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, per poter esercitare al meglio la loro funzione dovranno essere costantemente informati sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio e dovranno avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori. Le "evidenze dell'attuazione" del sistema di controllo saranno disciplinate dalle procedure di reportistica interna relative, ad esempio, all'analisi dei quasi incidenti, alle segnalazioni dei lavoratori o degli RLS, ai report degli audit del sistema e al riesame della direzione.

Un'altra importante definizione riguarda quella relativa ai "quasi infortuni". Secondo l'Istituto, tale locuzione ricomprende quegli eventi (e non situazioni di potenziale pericolo) strettamente connessi all'attività

aziendale e ai luoghi di lavoro e, pertanto, specifici per ciascun'impresa, caratterizzati dalle seguenti caratteristiche:

- comportare danni al massimo lievi ai lavoratori tali da non richiederne l'assenza anche solo per 1 giorno;
- essere oggetto di valutazione in modo tale da identificare tutte le cause che li abbiano determinati;
- comportare misure da intraprendere per evitare il ripetersi di un analogo evento.

Infine, con riguardo all'intervento F-6 dedicato alle aziende in cui sono occupati meno di 10 lavoratori e inerente alla implementazione del piano per la gestione dell'emergenza in caso di incendio, ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'INAIL ha precisato che il limite dei 10 lavoratori deve intendersi con riguardo all'intera azienda e non alla sola PAT.

FOCUS

DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA, L'INDICAZIONE IN UNILAV NON E' VINCOLANTE

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22365 pubblicata lo scorso 5 agosto 2021, ha stabilito che l'indicazione in Unilav di "dimissioni per giusta causa" non rappresenta un vincolo per il datore di lavoro qualora ritenesse che la giusta causa invocata dal lavoratore non sussista. Il datore dovrà altresì comunicare agli enti competenti che, a suo parere, trattasi di comuni dimissioni volontarie per le quali non sono dovute le prestazioni a sostegno del reddito.

La dipendente di uno studio notarile, a seguito della risoluzione volontaria del rapporto di lavoro, citava in giudizio il proprio datore per l'ingiusta trattenuta dell'indennità di mancato preavviso sebbene la stessa, a suo dire, avesse rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa. Sfavorevoli furono i pareri dei giudici nei primi gradi di giudizio i quali rigettavano le doglianze della lavoratrice constatando la volontà delle dimissioni, senza riscontrare alcuna giusta causa. Peraltro, la lavoratrice non solo non aveva presentato alcuna eccezione circa la connotazione della risoluzione del rapporto di lavoro, questione determinante ai fini della restituzione della trattenuta, ma aveva pure ottenuto l'indennità di disoccupazione NASPI tale da giustificare la sua applicazione.

Avverso tale decisione presentava opposizione la dipendente, con due motivi di doglianza. Con il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2218 e 2119 c.c., all'art. 4 della L. n. 92 del 28 giugno 2012, adducendo che solo innanzi alla Corte d'appello e per la prima volta l'appellante avesse specificamente ed espressamente formulato domanda affinché le dimissioni fossero qualificate come "volontarie", con conseguente illegittimità della trattenuta stipendiale a titolo di indennità di mancato preavviso operata dal datore di lavoro. Con il secondo motivo, la ricorrente lamentava come la DPL che, a seguito delle dimissioni convocava entrambe le parti, abbia male applicato le norme che regolano le dimissioni poiché ha attribuito all'inerzia della lavoratrice, che aveva disertato il tentativo di conciliazione, l'intenzione della lavoratrice di connotare le dimissioni come "volontarie" e non "per giusta causa".

Quanto al primo punto di dibattito, gli Ermellini rilevavano come la stessa dipendente, negli atti del processo avesse autonomamente valutato le proprie dimissioni come sorrette da giusta causa "eleggendosi a Giudice del suo caso, nel mentre avrebbe dovuto prima chiedere l'accertamento della causa delle sue dimissioni, di poi, ottenuta una sentenza che statuiva la giusta causa delle sue dimissioni, avrebbe potuto pretendere la differenza del TFR richiesto".

Il secondo motivo del ricorso, invece, veniva ritenuto inammissibile in quanto la lavoratrice, nel contestare le statuizioni dei giudici di appello, richiedeva che venisse effettuata una diversa valutazione dei fatti. La Corte d'Appello, infatti, non aveva tramutato la natura delle dimissioni per effetto della mancata convalida delle stesse da parte della lavoratrice, ma aveva utilizzato a fondamento delle proprie convinzioni altri elementi fattuali non contestati dalla ricorrente (primo fra tutti, l'utilizzo dell'Unilav riportante la dicitura "dimissioni per giusta causa" per richiedere l'indennità di disoccupazione). Inoltre, rilevavano i Supremi giudici come, a seguito della promulgazione della L. n. 92/2012, l'efficacia delle dimissioni è subordinata al rispetto di precisi oneri formali e che la nuova disciplina non altera la natura dell'atto di dimissioni come atto a forma libera, la quale non necessita della indicazione di un motivo quale condizione di validità.

Ai fini dell'efficacia delle dimissioni, sono previste procedure di convalida, che mirano a soddisfare, contestualmente, un duplice obiettivo: da un lato, conferire data certa alle dimissioni al fine di rendere impossibile il predetto fenomeno delle dimissioni in bianco; dall'altro, fornire la garanzia che la volontà del lavoratore di risolvere il contratto di lavoro espressa tramite le dimissioni o l'accordo di risoluzione consensuale si sia formata e sia stata espressa liberamente dal lavoratore medesimo, in assenza di qualunque costrizione esercitata dal datore di lavoro. Ne deriva, pertanto, che le dimissioni sono condizionate alla convalida da effettuarsi presso la DTL o presso un Centro per l'Impiego. Nel caso in cui il lavoratore non proceda alla convalida presso la DTL o il CPI, il rapporto di lavoro deve intendersi risolto e lo stesso datore di lavoro, qualora ritenga che non sussistano ragioni per una giusta causa di dimissioni del lavoratore, può procedere indicando comunque in UNILAV la motivazione "dimissioni per giusta causa" invocata dal lavoratore (tale indicazione, infatti, non è in alcun modo vincolante), o comunicare agli Enti competenti che a suo avviso esse debbano essere intese quali comuni dimissioni volontarie, affinché non erogino prestazioni a sostegno del reddito. Sarà onere del lavoratore ricorrere in giudizio per accertare la giusta causa e, solo qualora il giudice dichiari la sussistenza della giusta causa di dimissioni, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso al lavoratore.

Pertanto, non avendo la dipendente ottemperato ad alcun adempimento e non avendo neppure fatto accertare la giusta causa in giudizio, il datore poteva legittimamente intendere le stesse come "volontarie" e correttamente effettuare la relativa trattenuta per mancato preavviso.

IL QUESITO DEL MESE

COB: COMUNICAZIONE NEL CASO DI PIÙ EVENTI



Richiesta:

Nel caso di un dipendente per il quale si verificano lo stesso giorno più eventi relativi alle COB (es. cambio di regime orario da part-time a full-time e cambio di condizione contrattuale da Tempo Determinato a Tempo Indeterminato) deve essere inviata un'unica COB o una COB per ogni evento (quindi una per il passaggio da part-time a full-time e una per il passaggio da TD a TI)?

Nel caso ne debba essere inviata una sola, c'è una priorità da considerare sugli eventi? Nell'esempio va inviata la COB come passaggio di contratto (TD a TI) o come variazione di orario?



Risposta:

Accedendo all'area riservata delle Comunicazioni obbligatorie è presente un manuale utente.

Nel paragrafo dedicato alle trasformazioni viene detto

5.3.3 Trasformazione

Questa sezione viene compilata nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento del lavoratore, di distacco del lavoratore.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia oggetto di più tipologie di trasformazione (esempio trasformazione contestuale del rapporto di lavoro da tempo determinato parziale a tempo indeterminato pieno), il modulo deve essere compilato ed inviato per ogni singola tipologia di trasformazione.

Quindi è necessario compilare una COB per ciascun evento.

NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

PENSIONI DI ANZIANITA', LEGITTIMO IL PRINCIPIO DEL PRO-RATA QUANDO LA CASSA PERSEGUE L'EQUILIBRIO FINANZIARIO

Nella sentenza n. 31454 del 3 novembre 2021, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in materia di riliquidazione del trattamento pensionistico in applicazione del principio del pro-rata adottato da una Cassa di previdenza al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine. Di seguito si riporta il testo della sentenza.

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 31.3.2015, rigettava l'impugnazione proposta dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva accolto la domanda di M. G. volta all'accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione di anzianità sulla base del principio del pro-rata (puro, senza coefficiente di neutralizzazione) previsto dall'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995; ha spiegato la Corte che nel caso in esame l'appellata aveva maturato il diritto alla pensione con decorrenza dall' 1.1.2007 a seguito di domanda presentata il 29.12.2006 e, pertanto, la stessa doveva essere liquidata secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995 nella formulazione originaria, che prevedeva l'applicazione rigorosa del principio del pro-rata, risultando irrilevanti tanto la modifica apportata alla suddetta norma dalla legge n. 296 del 2006, quanto l'interpretazione datane dall'art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013; per la cassazione della sentenza ricorreva la Cassa con due motivi, cui resisteva la G..

Con ordinanza 11.3.19 n. 8022, questa Corte osservava che col primo motivo la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, in relazione all'art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013, contestando l'impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto l'illegittimità, per violazione del principio del pro-rata, delle delibere assunte dalla stessa Cassa di previdenza il 22.6.2002, il 7.6.2003 ed il 20.12.2003, dopo che nella stessa si era precisato che queste ultime delibere non erano state fatte salve dalla legge finanziaria n. 296/06; inoltre, secondo il presente assunto difensivo, l'erroneità dell'impugnata decisione trovava conferma nel fatto che il trattamento pensionistico in esame decorreva dal 1° gennaio 2007 e, quindi, allo stesso era pienamente applicabile, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, lo ius superveniens introdotto dall'art. 1, comma 763, della legge n. 296/06; col secondo motivo la ricorrente deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995 in relazione al cosiddetto coefficiente di "neutralizzazione", assumendo che la decisione doveva essere cassata nella parte in cui la Corte d'appello di Venezia aveva dichiarato l'illegittimità della delibera del 7 giugno 2003 che aveva introdotto, per le sole pensioni di anzianità, il predetto coefficiente, senza avvedersi del fatto che quest'ultimo era stato previsto dal Regolamento del 2003 con riferimento esclusivo alle pensioni liquidate sotto la vigenza delle delibere del 7 giugno 2003 e del 20 dicembre 2003; in realtà, secondo la ricorrente, il coefficiente di neutralizzazione (la cui applicazione comportava la riduzione della quota retributiva) non rientrava nel novero dei provvedimenti contemplati dall'art. 3, comma 12, della legge n. 335/95, essendo stato introdotto dall'art. 53, quarto comma, del Regolamento di Esecuzione del 2004, nel quale erano confluite le delibere del 7.6.2003 e del 20.12.2003, per cui la sua applicazione non implicava alcuna violazione del principio del pro-rata.

Riteneva tuttavia questa Corte (con la ridetta ord. n.8022\19) che, attraverso il successivo deposito di memoria la Cassa ricorrente avrebbe rinunciato al primo motivo di censura, incentrato sulla contestazione concernente l'applicazione del principio del pro-rata, dichiarando di prestare adesione alle statuizioni contenute nella sentenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 18136 del 16.9.2015) nel frattempo pubblicata, sentenza in cui sono state fissate le linee guida in tema di applicazione del suddetto principio a seconda del periodo di maturazione delle pensioni, per cui è venuto sostanzialmente a mancare in corso di causa l'interesse della Cassa di previdenza alla coltivazione della censura di cui trattasi, con conseguente inammissibilità di quest'ultima; l'ordinanza n. 8022\19 riteneva altresì inammissibile il secondo motivo, attraverso il quale la ricorrente si era lamentata della mancata applicazione nella specie del coefficiente di neutralizzazione di fonte regolamentare, posto che dagli atti di causa non emergeva che tale questione fosse stata dedotta in primo grado, così come non risultava che la stessa fosse stata trattata nella successiva fase d'appello, per cui si era in presenza di una censura che veniva per la prima volta prospettata in sede di legittimità.

La Corte dichiarava dunque inammissibile il ricorso.

Avverso la ridetta ordinanza n.8022\19 proponeva ricorso per revocazione la Cassa, affidato a due motivi; resiste la G. con controricorso.

Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo la CNPR denuncia l'esistenza di un errore di fatto risultante dagli atti di causa e determinante ai fini della decisione e cioè l'asserita rinuncia da parte della Cassa al primo motivo di ricorso per cassazione, che invece non risultava dagli atti, tanto meno dalla memoria presentata ex art. 380 bis c.p.c. di cui riporta taluni passi.

Il motivo è fondato.

Nella memoria venivano infatti citate le sentenza rese a S.U. da questa Corte (n. 1742\15 e n.18136\15), secondo cui gli enti previdenziali privatizzati (quale l'Associazione Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali) non possono adottare - in funzione dell'obiettivo, di cui all'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni - provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongono un massimale allo stesso trattamento (quale, nella specie, la delibera 28 giugno 1997 del Comitato dei delegati della Cassa, approvata con decreto 31 luglio 1997 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale) e, come tali, risultino incompatibili con il rispetto del principio del "pro-rata", in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti. Deve qui tuttavia rilevarsi che, sempre secondo le S.U., la liquidazione dei trattamenti pensionistici di anzianità (come nella specie), a partire dal 1° gennaio 2007, è legittimamente operata sulla base dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995 riformulato dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, che, nel prevedere che gli enti previdenziali adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario, impone solo di aver presente - e non di applicare in modo assoluto - il principio del "pro-rata", in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti, e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, con salvezza degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 e che, in forza dell'art. 1, comma

488, della l. n. 147 del 2013, si intendono legittimi ed efficaci purché siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine (Cass. SU n. 18136\15 e n. 17742\15).

La giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 201\15, Cass. n.457\15, Cass. n.844\15, Cass. n.1243\15, etc.) ha del resto più volte ritenuto che per i trattamenti pensionistici di anzianità (e non di vecchiaia) liquidati a partire dal 1 gennaio 2007 trova applicazione il medesimo art.3, comma 12, L. n. 335 del 1995, ma nella formulazione introdotta dal citato L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente" - e non più rispettando in modo assoluto - il principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006; atti e deliberazioni che, in ragione della disposizione qualificata di interpretazione autentica recata dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

In assenza di formale (o anche implicita) rinuncia al primo motivo dell'originario ricorso per cassazione, il primo motivo del presente ricorso va dunque accolto.

2. - Con secondo motivo la ricorrente denuncia un ulteriore errore di fatto (ex art.395, co.l, n.4 c.p.c.) e cioè l'asserita inammissibilità del secondo motivo dell'originario ricorso (circa l'applicabilità del coefficiente di neutralizzazione in luogo del "pro rata") perché ritenuta dalla ridetta ord. n.8022\19 censura nuova.

Il motivo è inammissibile posto che il secondo motivo dell'originario ricorso per cassazione (conclusosi con l'ord. n.8022\19) risulta irrituale per difetto di autosufficienza, non avendo la Corte d'appello esaminato affatto la questione menzionata, sicché sarebbe stato onere della Cassa ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della questione (e plurimis, Cass. n. 8206 del 22/04/2016) chiarire, ne\l'originario ricorso per cassazione, "come, dove e quando" la censura sarebbe stata ritualmente sottoposta al giudice d'appello.

Ed invero, nel caso in cui sia accolta la revocazione, il giudice (compresa la Cassazione), rimossa la decisione ritenuta affetta dal vizio revocatorio, per non corrispondere alla realtà dei fatti ed atti processuali che la questione dell'applicazione del cd. coefficiente di rivalutazione fosse nuova, deve nuovamente pronunciare anche sulla ritualità dell'originario ricorso.

3.- Ne consegue l'accoglimento del primo motivo di ricorso e la già accertata inammissibilità del secondo. L'ordinanza impugnata va dunque revocata e, in fase rescissoria, va accolto il primo motivo dell'originario ricorso di legittimità, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, la quale si atterrà al seguente principio di diritto: "In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1o gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti

adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata"; invece per i trattamenti pensionistici di anzianità liquidati a partire dal 1 gennaio 2007 trova applicazione la medesima L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, ma nella formulazione introdotta dal citato L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, 'avendo presente' - e non più rispettando in modo assoluto - il principio del pro rata.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo. Revoca l'ordinanza impugnata ed accoglie il primo motivo dell'originario ricorso per cassazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione.

MEF, ADEGUATI I REQUISITI DI ACCESSO AL PENSIONAMENTO AGLI INCREMENTI DELLA SPERANZA DI VITA

Con un decreto pubblicato nella G.U. 10 novembre 2021, n. 268, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

Considerata una riduzione di circa tre mesi sulla speranza di vita stimata dall'ISTAT, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78 (ndr. decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non subiranno ulteriori incrementi.

PRESTAZIONI INPS INDEBITE: ISTRUZIONI SULLA RESTITUZIONE

L'Inps con la circolare 174 del 22/11/2021, di seguito riportata integralmente, fornisce le istruzioni sulla restituzione delle prestazioni indebite erogate.

1. Premessa

L'articolo 150 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disciplinante le modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto (Allegato n. 1), ha introdotto, con finalità di semplificazione, nell'articolo 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il comma 2-bis, ai sensi del quale le somme restituite al soggetto erogatore, "se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili". La disposizione in esame ha, inoltre, previsto in favore del sostituto d'imposta, quale soggetto erogatore, la possibilità di usufruire, in luogo del rimborso, di un credito di imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione senza i limiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con il citato articolo 150 il legislatore ha inteso quindi deflazionare il contenzioso civile e amministrativo derivante dalla pregressa normativa e dalla connessa prassi dell'Amministrazione finanziaria in forza delle quali il sostituto d'imposta era tenuto a richiedere al percettore la restituzione delle somme indebite - se

assoggettate a tassazione in anni precedenti - al lordo delle ritenute fiscali, mentre il contribuente era onerato al recupero delle ritenute subite attraverso il meccanismo della deduzione degli oneri dal reddito complessivo dell'anno di imposta in cui era avvenuta la ripetizione della somma lorda. La disposizione si colloca nell'ambito di un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la restituzione in oggetto deve riguardare solo le somme effettivamente percepite dal contribuente in quanto entrate nella concreta disponibilità del percettore.

Tale nuova modalità di restituzione è stata di recente oggetto di disciplina da parte dell'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 14 luglio 2021, avente ad oggetto "Modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti. Articolo 150 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio) e articolo 10, commi 1, lettera d-bis), e 2-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir)".

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative limitatamente alla nuova modalità di restituzione al netto delle somme indebitamente percepite disciplinata dall'articolo 150 del decreto-legge n. 34/2020.

2. Ambito di applicazione dell'articolo 150 del decreto-legge n. 34/2020 e modalità di restituzione degli indebiti

L'articolo 150 del decreto-legge n. 34/2020 introduce le seguenti disposizioni:

a) il comma 1 aggiunge il comma 2-bis all'articolo 10 del TUIR, stabilendo che: "Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1 [somme relative ad anni precedenti, assoggettate a tassazione, restituite al soggetto erogatore], se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili";

b) il comma 2 prevede che: "Ai sostituti d'imposta di cui all'articolo 23, comma 1 e all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute";

c) il comma 3 stabilisce che: "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto".

L'ambito oggettivo di riferimento dell'articolo 150 del decreto-legge n. 34/2020 è costituito dalla ripetizione da parte del percipiente di somme indebite relative ad anni precedenti, assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto da parte del sostituto di imposta.

Al riguardo, nella relazione illustrativa alla norma (Allegato n. 2 – stralcio AC n. 2500) viene specificato che: "La modifica normativa, pertanto, attraverso l'inserimento del comma 2-bis nell'articolo 10 del TUIR prevede che la restituzione delle somme al soggetto erogatore deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo di cui alla lettera d-bis) del comma 1 del medesimo articolo 10 del TUIR, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta".

Pertanto, fermo restando il diritto del contribuente nel rapporto diretto con il Fisco, previsto dall'articolo 10 del TUIR, di dedurre dal reddito complessivo gli oneri per somme restituite su cui non sia stata applicata la

ritenuta alla fonte, secondo quanto statuito dalla predetta disposizione, qualora l'INPS, in qualità di sostituto di imposta, abbia titolo a ripetere somme indebitamente erogate, assoggettate in anni precedenti a ritenute alla fonte a titolo di acconto, si attiene alle seguenti modalità operative:

- le somme sono richieste e restituite al netto e non costituiscono onere deducibile per il contribuente;
- al sostituto di imposta spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme oggetto di restituzione, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs n. 241/1997.

La norma, quindi, non trova applicazione ai casi di restituzione di somme indebite esenti per legge (ad esempio, pensioni e assegni sociali, le pensioni di invalidità civile, le maggiorazioni sociali e gli assegni familiari) ovvero che comunque non hanno subito complessivamente ritenute ancorché imponibili; la norma non si applica altresì alla restituzione delle somme assoggettate a ritenuta e restituite nel medesimo anno del pagamento.

3. Determinazione delle somme nette oggetto di ripetizione

La disposizione in argomento prevede genericamente che le somme "sono restituite al netto della ritenuta subita", senza specificare le modalità di determinazione dell'importo netto oggetto di restituzione.

In forza della stessa conformazione dell'ordinamento previdenziale, l'Istituto gestisce complessivamente una quantità notevole di indebiti su prestazioni previdenziali e assistenziali, generalmente caratterizzati da una pluralità di annualità e, all'interno di ogni singola annualità, essi possono essere totali o più spesso parziali, peculiarità che, congiuntamente, determinano una particolare complessità applicativa e operativa, anche sotto il profilo della gestione informatizzata dei recuperi.

Ciò posto, per quanto concerne la determinazione della somma netta da restituire, con particolare riferimento ai casi in cui l'indebito sia relativo a una parte della somma complessivamente erogata in anni precedenti, in mancanza di specifica indicazione normativa, trova applicazione il criterio di proporzionalità proposto dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 8/E/2021, in base al quale "il sostituto sarà tenuto a sottrarre dall'importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini IRPEF, proporzionalmente riferibili all'indebito".

Si riporta, al riguardo, l'esemplificazione illustrata nella predetta circolare: "Ad esempio, qualora il sostituto di imposta abbia erogato nel 2019 euro 28.000, operando ritenute a titolo Irpef per euro 6.960, e nel 2021 richieda la restituzione di un quarto della somma complessivamente erogata ($28.000 * 1/4$) ovvero di euro 7.000, al fine di stabilire l'importo netto dell'indebito oggetto di restituzione, il sostituto dovrà sottrarre da tale ultimo importo un quarto delle ritenute Irpef operate, che nell'ipotesi rappresentata, è pari ad euro 1.740 (dato da $6.960 * 1/4$). Conseguentemente, l'importo dell'indebito, al netto dell'Irpef, sarà pari ad euro 5.260 (ovvero $7.000 - 1.740$)".

Preso atto che il metodo di nettizzazione sopra descritto risulta equivalente a quello di applicare all'importo lordo dell'indebito l'aliquota media determinata dal rapporto tra ritenute e reddito imponibile, si riportano di seguito i criteri che guidano il calcolo:

- l'individuazione delle somme nette oggetto di recupero per ciascuna annualità nei casi di indebiti pluriennali;

- all'interno delle singole annualità del periodo di riferimento dell'indebito, ai fini della determinazione del reddito imponibile, occorre tener conto della complessiva posizione del soggetto, cioè considerare gli importi complessivamente erogati dall'Istituto al medesimo soggetto e non soltanto quelli erogati dalla singola prestazione del cui indebitato si tratta;
- ai fini della determinazione delle ritenute operate sul predetto reddito complessivo imponibile è necessario computare tutte le trattenute erariali, comprese le addizionali regionali e comunali determinate e riferite agli anni d'imposta cui si riferisce l'indebito, come già specificato nella risposta all'interpello n. 956-1393/2020 del 26 ottobre 2020, proposto dall'Istituto, dove si specifica che: "il legislatore ha previsto che la restituzione al soggetto erogatore avvenga al netto della ritenuta, relativa anche alle eventuali addizionali regionali e comunali all'Irpef, indipendentemente dalla categoria reddituale cui si riferiscono le somme".

Con successivo messaggio saranno fornite le ulteriori istruzioni operative di dettaglio necessarie agli adeguamenti dei sistemi informativi.

4. Credito d'imposta

Come illustrato in premessa, la norma prevede che ai "sostituti d'imposta di cui all'articolo 23, comma 1 e all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute".

Ciò posto, stabilendo la restituzione al netto, si ritiene che la norma abbia configurato il credito d'imposta nei confronti del Fisco come diritto autonomo e distinto dal credito nei confronti del percipiente. Pertanto, l'accertamento amministrativo dell'indebito è il momento rilevante per la costituzione, da un lato, del diritto alla ripetizione nei confronti del soggetto interessato e, dall'altro, del diritto al credito di imposta verso l'Erario, a prescindere dall'effettiva restituzione delle somme da parte del debitore che, si ripete, può anche non avvenire. Si ritiene, infatti, che quest'ultima circostanza non debba pregiudicare il recupero delle somme indebitamente versate all'Erario.

L'Istituto, quindi, si avvarrà del credito di imposta in esito all'accertamento del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, indipendentemente dalla loro effettiva restituzione.

Per espressa previsione normativa, il credito d'imposta previsto dal comma 2 dell'articolo 150 in esame è utilizzato "senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

Il predetto credito, recuperato periodicamente in sede di versamenti F24 nei termini previsti dalla normativa, viene rendicontato nel modello 770 – Quadro SX – Rigo SX1 – colonna 5; le somme nette accertate sono certificate negli appositi punti previsti della Certificazione Unica ordinaria (punto 475 per i redditi da lavoro dipendente e punto 22 per quelli da lavoro autonomo, a uso esclusivo dell'Agenzia delle Entrate), in quanto non costituenti oneri deducibili dal reddito complessivo del contribuente.

5. Definizione rapporti in corso alla data di entrata in vigore della norma

Per quanto concerne la decorrenza della nuova disciplina il comma 3 dell'articolo 150 in argomento ha previsto che la restituzione delle somme al soggetto erogatore al netto delle ritenute IRPEF opera per quelle "restituite dal 1° gennaio 2020", facendo salvi "i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto", vale a dire alla data dal 19 maggio 2020.

Al riguardo, ai fini dell'applicazione del previgente regime di restituzione al lordo con riconoscimento dell'onere deducibile, i rapporti definiti alla data del 19 maggio 2020, per i quali non trova applicazione la nuova disciplina, sono quelli riconducibili alla seguente casistica:

- la restituzione dell'indebito sia già avvenuta al lordo ovvero sia stabilita da pronunce giurisdizionali passate in giudicato la restituzione al lordo;
- sia in corso un piano di recupero rateizzato, calcolato al lordo delle ritenute operate all'atto dell'erogazione, in quanto il rapporto tra le parti è stato "definito" al momento dell'approvazione del piano di recupero;
- sia stata già notificata la nota di debito e siano avviate le attività di recupero, con compensazione o prelievo sulla prestazione, ancorché non siano ancora esauriti i rispettivi processi gestionali;
- nelle fattispecie in cui sia previsto il pagamento dell'indebito con rimessa in denaro, sia stata già notificata la nota di debito alla data del 19 maggio 2020 e sia decorso il termine di 30 giorni prescritto per l'adempimento senza che l'interessato abbia adempiuto, sul presupposto che alla predetta data l'Istituto aveva già avviato l'azione di recupero, compiendo l'attività di propria competenza, per cui il mancato pagamento è da ricondursi all'inadempimento del destinatario della nota.

Ai fini della notifica va considerata la data di consegna della nota di debito al destinatario.

In tali ipotesi l'Istituto provvederà a richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite al lordo delle ritenute subite, con riconoscimento dell'onere fiscalmente deducibile, secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del TUIR, senza effettuare ricalcoli, né conguagli di importi.

Analogamente, in caso di decesso del debitore, per stabilire se notificare agli eventuali eredi un importo al lordo o al netto delle ritenute, si dovrà tenere conto degli stessi criteri di avvenuta definizione con riferimento alle attività poste in essere nei confronti del dante causa.

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.